

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

9^a (Agricoltura)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente della 5^a Comm.ne
CARON

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per
il tesoro Picardi e per l'agricoltura Cifarelli.*

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (509), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« **Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna** » (1338), d'iniziativa dei senatori Endrich ed altri;

« **Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (1373), di iniziativa dei senatori Balbo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si apre la discussione generale, con un ampio intervento del senatore Brosio. L'oratore premette anzitutto che, a suo giudizio, i disegni di legge, come ogni proposta di riforma

dell'assetto agro-pastorale, nonché per lo sviluppo della Sardegna, non debbono essere collegati in maniera eccessivamente meccanica e diretta con il fenomeno del banditismo, dal momento che ogni fase dello sviluppo economico e sociale ha forme proprie di criminalità. Conseguentemente — afferma il senatore Brosio — il collegamento tra le riforme proposte e la criminalità sarda è assai più complesso di quanto non si ritenga comunemente e il vero motivo dei disegni di legge deve essere individuato nella necessità di promuovere lo sviluppo della Sardegna, in un modo sostanzialmente autonomo dalla soluzione dei problemi posti dal banditismo.

Venendo a parlare dei provvedimenti all'esame, il senatore Brosio sottolinea come il disegno di legge n. 1338 sia più vasto ed ambizioso degli altri due ed implichi per ciò stesso non solo una maggiore quantità di risorse finanziarie ma anche un maggiore rischio che esse vadano disperse in una serie di interventi eccessivamente frazionati.

Passando a parlare degli altri due provvedimenti, il senatore Brosio osserva che essi divergono non soltanto nei mezzi per promuovere la rinascita della Sardegna ma anche su talune questioni di principio, in quanto il disegno di legge di iniziativa dei senatori liberali muove dal presupposto che l'esproprio dei terreni deve essere considerato soltanto come misura finale, dopo che siano falliti tutti i tentativi per favorire l'iniziativa privata attraverso l'accorpamento dei terreni. L'oratore osserva che l'esproprio e l'attribuzione dei terreni al « monte dei pascoli » finisce per avere un carattere punitivo

nei confronti dei proprietari i quali, indubbiamente, dall'esproprio riceveranno comunque un danno in questi tempi di galoppante inflazione, anche una volta ammesso che la corresponsione dell'indennizzo sia effettivamente immediata.

Inoltre — prosegue il senatore Brosio — col disegno di legge n. 1373 non si intende certo tutelare la grande proprietà assenteista, ma soltanto si vuole evitare che iniziative valide sul piano produttivo siano colpite dall'esproprio. D'altra parte, non si può neppure ritenere che i proprietari terrieri della Sardegna non abbiano fatto abbastanza, perdendo l'occasione rappresentata dal « piano di rinascita », che ha senza dubbio trascurato l'agricoltura, particolarmente nella Sardegna pastorale, tanto più se si tiene conto che, in generale, l'agricoltura sarda non ha certo una grande disponibilità di capitali. La creazione del « monte dei pascoli » — afferma il senatore Brosio — rischia di immobilizzare per lungo tempo i terreni, ripetendo la negativa esperienza compiuta dall'EFTAS, a proposito della cui attività l'oratore fornisce analitici dati, dai quali si evince che la estensione delle competenze dell'ente di sviluppo non fornisce alcuna garanzia di efficienza sul piano del miglioramento della attività produttiva. Concludendo su questo punto, il senatore Brosio si dichiara favorevole ad un deciso ed immediato intervento pubblico nel settore pastorale, che però non sia fondato sull'esproprio immediato e polemizza in proposito con talune affermazioni contenute nella relazione della Commissione di inchiesta sul banditismo sardo suggerendo che, se proprio si vuole potenziare l'attività dell'ente di sviluppo, essa venga indirizzata in direzione dello sfruttamento delle terre di proprietà comunale, attualmente assai mal gestite. Inoltre — conclude il senatore Brosio — occorre accordare l'intervento in Sardegna con le direttive della Comunità e propone di assumere come base della discussione il disegno di legge n. 1373.

Parla successivamente il senatore Pirastu, il quale contesta anzitutto i dubbi che vengono avanzati da più parti circa l'opportunità di un così massiccio intervento finanziario soltanto per eliminare il banditismo sar-

do, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale. In realtà — prosegue l'oratore ricollegandosi con quanto affermato all'inizio del suo intervento dal senatore Brosio — lo scopo dei provvedimenti è soltanto accessoriamente quello di eliminare il banditismo; anzi, egli aggiunge, i provvedimenti per la rinascita non riguardano soltanto la Sardegna, ma sono collegati con lo sviluppo di tutto il Paese e con l'esigenza di uscire quanto prima dall'attuale crisi economica. Ribadito che il rapporto tra condizione economico-sociale e banditismo è assai complesso, il senatore Pirastu afferma che le basi dei fenomeni delinquenziali sardi debbono essere ricercate nella vasta arretratezza della Regione e negli squilibri interni, aggiungendo che l'economia pastorale investe i due terzi del territorio sardo che viene sfruttato in condizioni di estrema arretratezza. Eliminare tali condizioni primitive costituisce un risultato importante non soltanto per la Sardegna, la quale, nelle attuali condizioni produce soltanto, approssimativamente, un quarto di quanto in realtà consentirebbero le sue capacità: il rifinanziamento del piano di rinascita e le misure con esso connesse potrebbero sviluppare notevoli capacità produttive, sia sul piano agricolo sia su quello industriale. La Sardegna — afferma il senatore Pirastu — è come un organismo malato che ha manifestazioni patologiche clamorose contro le quali lo Stato italiano opera soltanto attraverso la soppressione dei sintomi, cioè con la repressione della delinquenza. Pertanto, se non si giungerà ad una terapia globale, come quella proposta dalla Commissione Medici e recepita nel disegno di legge n. 509, si giungerà ad aggravare i fenomeni delinquenziali che negli ultimi tempi si sono fatti più frequenti.

L'oratore ribadisce l'interesse nazionale alla rinascita della Sardegna e fornisce ampi ed analitici dati sulle potenzialità produttive dell'Isola, soprattutto in relazione al patrimonio ovino. Questo con i suoi tre milioni di capi, occupa due terzi della superficie dell'Isola, per complessivi un milione e mezzo di ettari, cioè con un rapporto produttivo tra superficie sfruttata e capi di be-

stiamo che è estremamente arretrato e che consegue alla mancanza di trasformazioni fondiari, a sua volta dovuta all'assetto della proprietà.

Il disegno di legge n. 509 risolve organicamente il problema della trasformazione di 550 mila ettari da destinare all'allevamento stanziale e non nomade: ciò aumenterebbe enormemente la produzione del patrimonio ovino, contribuendo alla riduzione del disavanzo della bilancia commerciale per quanto riguarda le importazioni di carne e di latte, e creando le condizioni per una industria locale di trasformazione. Oltre a ciò, con le misure proposte si liberano circa un milione di ettari da destinare ad altre attività agricole e boschive. L'oratore difende quindi il « monte dei pascoli » previsto dal disegno di legge, considerandolo uno strumento necessario per la effettuazione delle trasformazioni fondiari e per la conseguente eliminazione del pascolo brado e, rispondendo al senatore Brosio, osserva che ricorrere all'esproprio come *ultima ratio* comporta soltanto una perdita di tempo e di energie, come dimostra del resto il fatto che tale sistema era previsto anche dalla legge istitutiva del piano di rinascita e che non ha funzionato.

Inoltre — prosegue il senatore Pirastu — il provvedimento favorisce lo sviluppo della Sardegna anche sotto altri aspetti, consentendo anche l'utilizzazione delle sue risorse piombozincifere e carbonifere (aspetto particolarmente interessante nell'attuale situazione di crisi energetica) e sviluppando le attuali produzioni di resine. L'oratore conclude osservando che il disegno di legge numero 509 rappresenta una occasione assai importante per il Paese nell'attuale situazione economica: esso costituisce un progetto meditato e approfonditamente elaborato, seppur bisognoso di ritocchi, attraverso il quale si possono effettuare redditi investimenti, che possono aiutare il Paese ad uscire dalla attuale crisi; conseguentemente, egli suggerisce che il disegno di legge venga approvato dal Senato entro il mese di marzo e, definitivamente dalla Camera dei deputati entro quello di aprile.

Parla successivamente il senatore Endrich, che si sofferma anzitutto sul fenomeno del

banditismo sardo, osservando che esso non deve essere considerato in nessun modo un motivo per il quale lo Stato italiano debba aiutare la Sardegna: tale aiuto è necessario, ma soltanto per il contributo che la Regione ha dato allo sviluppo nazionale. L'oratore nega quindi che l'ambiente pastorale costituisca la matrice della delinquenza sarda, come invece si ritiene con luoghi comuni assai diffusi, dei quali fornisce alcuni esempi. L'oratore sottolinea poi che la delinquenza sarda ha assunto da vari decenni un nuovo corso, parallelo allo sviluppo della criminalità sul piano nazionale e nel quale i pastori hanno un ruolo soltanto marginale, di esecutori materiali di disegni criminosi elaborati in ambienti sociali diversi.

Dopo aver nuovamente negato che tra banditismo e livello di sviluppo economico e sociale vi sia un rapporto di causa ad effetto, l'oratore osserva che la scarsa densità delle popolazioni ed i pochi centri abitati costituiscono condizioni favorevoli allo sviluppo della delinquenza.

Venendo successivamente a parlare dei disegni di legge all'esame, il senatore Endrich osserva anzitutto che il disegno di legge 509 si prefigge il rifinanziamento del piano di rinascita che è sostanzialmente fallito nonostante quanto ha affermato in contrario il relatore Pala. Dopo aver brevemente ricordato gli obiettivi posti dalla legge istitutiva del piano di rinascita, l'oratore osserva che lo sviluppo del reddito in Sardegna è stato inferiore sia alla media nazionale sia a quella delle Regioni centro meridionali; inoltre, la composizione del reddito lordo prodotto dalla Sardegna è assai illuminante in quanto buona parte di esso è formata in seno alla Pubblica Amministrazione e nel settore terziario. Inoltre, l'incremento del reddito procapite verificatosi sinora dipende esclusivamente dalla massiccia emigrazione, che è un fenomeno tanto più dannoso in quanto si riferisce ad una Regione scarsamente popolata.

L'oratore riprende quindi l'affermazione del relatore secondo la quale la Sardegna è ancora lontana dall'aver raggiunto un grado di sviluppo economico autopropulsivo e trae da tutte queste affermazioni la conseguenza

che il piano di rinascita non ha funzionato e che è pertanto necessario modificare i criteri di intervento.

In particolare, l'oratore rileva che il disegno di legge n. 509, a differenza di quello proposto dai senatori del Movimento sociale-Destra nazionale ignora lo sviluppo dell'agricoltura dedicandovi provvidenze del tutto insufficienti; lo stesso vale per il turismo che pure ha una grande importanza per il futuro sviluppo della Regione. Riferendosi ad una affermazione del relatore Pala, il senatore Endrich nega che il disegno di legge n. 1338 limiti i propri incentivi soltanto a talune attività industriali ed osserva, a questo proposito, che la sola esclusione riguarda le industrie di base per il loro scarso contributo all'occupazione. Inoltre, sempre in tema di incentivi industriali, il senatore Endrich afferma che il disegno di legge n. 1338 si preoccupa anche di una adeguata selezione di tali incentivi al fine di evitare le attività speculative e non solidamente produttive, garanzie che invece non sono richieste dal disegno di legge n. 509.

Inoltre, prosegue l'oratore, il disegno di legge n. 1338 prevede interventi anche nelle infrastrutture, considerate come elemento necessario per il miglioramento delle condizioni di vita della Regione e, genericamente, di educazione delle popolazioni, che a suo avviso costituisce la condizione essenziale per ogni sviluppo.

L'oratore passa poi a criticare la istituzione del « monte dei pascoli » nel quale egli rileva un nuovo « carrozzone » che avrà necessariamente la tendenza a trattenere i terreni acquisiti con l'acquisto o con l'esproprio, come dimostra la passata attività dell'ente di sviluppo. Viceversa, sempre in tema di riforma dell'assetto agro-pastorale, il senatore Endrich osserva che il disegno di legge n. 1338 rispetta e stimola l'iniziativa privata senza inutili sprechi e senza la creazione di apparati burocratici. Dopo aver chiesto alla Presidenza delle Commissioni riunite che venga acquisito il prospetto degli impegni finanziari regionali per il finanziamento di iniziative industriali in corso, il senatore Endrich conclude il suo intervento affer-

mando che anche la sua parte politica concepisce la rinascita della Sardegna come fatto di importanza nazionale.

La seduta termina alle ore 20,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1974

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Lima.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14 recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1531).

(Esame e rinvio).

Dopo brevi parole introduttive del presidente Viglianesi ad illustrazione dei motivi che hanno consigliato un sollecito inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge in esame, interviene il senatore Borsani per svolgere alcune considerazioni di ordine preliminare. Premesso che tutto il problema della crisi energetica, alla luce dei recenti sviluppi connessi al finanziamento dei Partiti, assume nei confronti dell'opinione pubblica un carattere di eccezionale delicatezza e gravità, e che, pertanto, è necessario, proprio in sede parlamentare, offrire al Paese una chiarificazione radicale di tutti gli aspetti ancora in ombra, prosegue dichiarando che, prima di passare all'esame del merito del provvedimento, la Commissione deve invitare il Governo a fornire tutte le necessarie informazioni relative sia al metodo di rilevazione dei costi del greggio che alla regolarità delle verifiche poste in essere, nonché relative alle misure che si sono già adottate o si intenderà adottare in merito ai predetti metodi di rilevazione ed analisi delle varie componenti del costo dei prodotti petroliferi.

In conclusione, sottolinea che la complessità della materia va ben aldilà della portata strettamente fiscale per investire, invece, la stessa credibilità delle istituzioni democratiche, a difesa delle quali si impone di fronte al Paese una precisa assunzione di responsabilità da parte del Parlamento, intesa a diradare tutte le inquietudini e i dubbi che turbano, a ragione, l'opinione pubblica; rinnova, pertanto, la richiesta di un'approfondita ed analitica informazione preliminare su tutta la materia da parte del Governo, informazione che, d'altra parte, il Governo stesso si era già formalmente impegnato a fornire in sede di conversione del precedente decreto-legge sul regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Il senatore Bacchi, premesso che di fronte alla gravità degli avvenimenti internazionali che fanno da sfondo alla crisi petrolifera, il Governo si è limitato a riproporre un provvedimento che è la copia pedissequa di misure analoghe già adottate in precedenza, afferma che la relazione che accompagna il disegno di legge è del tutto manchevole e che, pertanto, si rendono necessari preliminari delucidazioni da parte dei competenti ministri, delucidazioni che la propria parte politica aveva già ripetutamente richiesto e mai ottenuto.

Interviene quindi il senatore Zugno che, dichiarato il proprio sostanziale accordo circa la necessità di fare chiarezza su tutta la materia andando in radice alla questione dei costi effettivi dei prodotti petroliferi, afferma che ampliando eccessivamente l'ambito dell'esame, si rischia di creare inopportune turbative allo svolgimento dell'attività dell'apposita Commissione inquirente che sta facendo luce sugli aspetti più delicati del problema. A giudizio dell'oratore, la Commissione deve pertanto procedere ad un esame approfondito degli aspetti propriamente fiscali del disegno di legge, lasciando all'aula un successivo ampliamento della discussione ai profili di ordine più squisitamente politico connessi al deliberato aumento del carico fiscale.

Il senatore Pinna, rilevato che la richiesta di una puntuale informativa da parte del Governo si aggancia a precisi impegni già assunti precedentemente e sempre elusi, dichiara

che è necessario diradare con decisione il discredito che, con un ben congegnato disegno, si cerca di gettare su tutte le forze presenti in Parlamento, e ciò in vista di una esigenza che è di ordine morale prima ancora che politico. Il Governo — osserva ancora l'oratore — deve quindi dare conto in modo compiuto del metodo che ha seguito per giungere agli odierni aumenti nonchè di ogni altro elemento di informazione di cui è in possesso, utile ad orientare la Commissione nell'esame del provvedimento.

Il presidente Viglianesi, valutati gli orientamenti emersi dal dibattito, sottolinea che la Commissione deve vagliare essenzialmente gli aspetti fiscali del disegno in esame, rimettendo all'Aula un'indagine di ordine più generale. Egli propone, pertanto, di iniziare nella seduta odierna l'esame del provvedimento, facendo svolgere al senatore Zugno la relazione alla Commissione, salvo poi a proseguirlo, eventualmente mercoledì prossimo, dopo che le Commissioni 5^a e 10^a avranno trasmesso i rispettivi pareri.

Il senatore Poerio, sottolineata l'importanza della sede referente agli effetti di un compiuto approfondimento preliminare dei provvedimenti in discussione (richiama in questo senso sia l'esperienza del Parlamento prefascista, sia gli orientamenti emersi in sede di lavori dell'Assemblea Costituente), dichiara il proprio pieno accordo con la proposta del senatore Borsari intesa a richiedere immediatamente all'Esecutivo i necessari chiarimenti, prima ancora di iniziare l'esame del disegno di legge.

Il senatore Carollo, pur convenendo pienamente con le considerazioni svolte dal senatore Borsari, osserva che il provvedimento va collocato in un contesto giustificativo che attiene sia alle linee generali della politica di bilancio che a questioni di programmazione economica. In tale contesto — osserva l'oratore — l'esame degli aspetti fiscali del provvedimento nonchè dei più generali problemi di ordine politico ed economico che esso solleva, potrà essere utilmente affrontato solo dopo che si siano pronunciate nel merito le Commissioni 5^a e 10^a, delle quali è stato richiesto il parere. Conclude, pertanto, dichiarandosi d'accordo con la proposta

avanzata dal Presidente intesa a consentire un immediato inizio dell'esame.

Anche i senatori Segnana e De Ponti esprimono il proprio accordo con la proposta del presidente Viglianesi. Il primo, in particolare, osserva che la relazione Zugno non potrà che fornire una più precisa base per i successivi sviluppi dell'esame, mentre il secondo rileva, tra l'altro, che tale relazione non potrà in alcun modo operare preclusivamente rispetto ad un successivo allargamento dell'ambito dell'istruttoria.

Interviene quindi il senatore Pazienza. Sottolineata l'estrema contraddittorietà dell'operato del Governo che, pur dichiarando di muoversi in una prospettiva di programmazione, non è mai riuscito a fornire credibili elementi di valutazione circa le varie componenti dei costi dei prodotti petroliferi (richiama in proposito il cosiddetto Piano petrolifero, più volte annunciato e mai presentato), l'oratore dichiara il proprio pieno assenso ad un preliminare approfondimento in radice di tutto il problema della politica petrolifera da operarsi in sede di Commissione con i competenti ministri.

Dopo un breve intervento del presidente Viglianesi che riassume e chiarisce i termini della propria proposta e del sottosegretario Lima, che preannuncia la piena disponibilità del proprio dicastero a fornire tutti i dati necessari, interviene nuovamente il senatore Borsari che, nel riconfermare la validità delle richieste formulate in precedenza, suggerisce la possibilità di un esame congiunto del provvedimento da parte delle Commissioni 6^a e 10^a, oppure 6^a e 5^a, secondo le valutazioni che emergeranno eventualmente in Commissione.

Prosegue sottolineando che anche in sede referente vengono assunti atteggiamenti e posizioni di effettivo rilievo politico e che, pertanto, si rende assolutamente necessaria una informativa approfondita e completa su tutti gli aspetti della politica petrolifera. L'oratore conclude dichiarando che, in ogni caso, prima di dare inizio all'esame del provvedimento, è necessario chiedere tutti i ragguagli necessari ai Ministri delle finanze, del bilancio e dell'industria.

Replicano brevemente il sottosegretario Lima ed il presidente Viglianesi che, nel prendere nota della richiesta avanzata, solleva qualche perplessità sulla correttezza di un intervento, in sede di Commissione, di tutti e tre i ministri indicati dal senatore Borsari.

Sottolineato, comunque, che egli concorda circa l'opportunità di chiedere all'Esecutivo ogni possibile elemento di informazione, il presidente dà la parola al senatore Zugno, relatore alla Commissione.

Il relatore, con ampia illustrazione, dà conto dell'articolazione tecnica delle norme in esame, soffermandosi in particolare sugli aspetti fiscali del provvedimento, senza investire — invece — questioni di ordine più generale, relative agli elementi di formazione del costo dei prodotti petroliferi, per le quali egli dice di non possedere adeguati elementi di informazione, e che, comunque, potranno essere più opportunamente affrontate in Aula.

Dopo aver precisato, a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Poerio, che il disegno in esame non tocca neppure indirettamente l'attuale regime dell'IVA in materia di prodotti petroliferi, il relatore, avviandosi alla conclusione, osserva che le misure all'esame, vanno collocate nel quadro di una politica economica che tende a contenere i consumi di carburante, non strettamente necessari allo sviluppo del processo produttivo, in vista di un riequilibrio della bilancia commerciale, allo stato gravemente deficitaria.

Dopo aver fornito ulteriori dettagli sulle articolazioni tecniche delle misure adottate dall'Esecutivo, il senatore Zugno, nel confermare che tutto il problema della determinazione dei costi, nonché della politica petrolifera che il Governo intende adottare, potrà essere compiutamente analizzato in Assemblea, si dichiara d'accordo con l'esigenza di un approfondimento preliminare in Commissione di ogni altro eventuale aspetto di carattere fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,20.

AGRICOLTURA (9°)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente

COLLESELLI

*Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari-Aggradi.**La seduta ha inizio alle ore 16,20.***SUL PROCESSO VERBALE**

Il senatore Del Pace, prendendo la parola sul processo verbale della seduta di giovedì 21 febbraio, chiede che siano inseriti chiarimenti in merito al rinvio della seduta, da parte del vice presidente Mazzoli, motivata con la assenza di numerosi parlamentari impegnati in Assemblea. Chiede altresì che sia presa nota delle osservazioni concernenti tale decisione, presa senza che numerosi componenti la Commissione fossero stati interpellati.

Il processo verbale è quindi approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali** » (29), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri;

« **Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale** » (661), d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente avverte che si passerà alla discussione dell'articolo 2 del disegno di legge sulla base del testo di norme-stralcio rispetto ai disegni di legge nn. 19 e 661, elaborate dalla Sottocommissione. Avverte altresì che, stante l'assenza del relatore alla Commissione Zanon, svolgerà egli stesso le funzioni di relatore.

Sull'articolo 2 vengono presentati numerosi emendamenti.

Il senatore Boano si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Balbo, in base al quale si dà

maggior rilevanza agli incentivi destinati a tutelare il numero delle fattrici nel settore bovino, rispetto a quelli concernenti i premi per l'ingrasso dei vitelli.

Il senatore Buccini illustra un emendamento per sopprimere nel primo comma dell'articolo le parole « a carattere zootecnico », riferito alle aziende agricole destinatarie delle provvidenze, considerando tale espressione ingiustificatamente limitativa.

Il senatore Artioli illustra un emendamento per specificare, nell'ultimo periodo del secondo comma, che i vitelli da ristallo devono provenire da altre « aziende agricole ».

Il presidente Colleselli, facente funzione di relatore, illustra un emendamento (proposto nella precedente seduta dai senatori Zanon e De Marzi) per sostituire, nel secondo comma, le parole: « fase della dentizione successiva all'insorgere dei » con le altre: « eruzione ».

Il senatore Dal Falco dichiara di condividere la proposta del senatore Buccini e di condividere un emendamento proposto dai senatori Boano e Balbo per estendere le provvidenze, oltre che ai territori montani, anche alle zone depresse di collina. Si dichiara contrario peraltro all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Balbo, considerandolo troppo analitico rispetto alle funzioni che dovranno essere deferite alle Regioni, e propone infine un emendamento per sostituire gli ultimi tre commi dell'articolo con una più succinta disposizione che rinvia alle competenze regionali.

Il senatore Balbo, pur non condividendo una così ampia attribuzione di responsabilità alle Regioni, dichiara di non insistere per la votazione del suo emendamento sostitutivo.

La Commissione approva quindi gli emendamenti ai primi due commi, proposti dal senatore Buccini, dai senatori Zanon e De Marzi e dal senatore Artioli.

La Commissione, su proposta del senatore Boano, approva quindi l'introduzione di un nuovo comma dopo il secondo, concernente la concessione di premi per le vitelle destinate alla rimonta, ed approva il terzo comma

con una correzione formale di coordinamento.

Il quarto comma è approvato con un emendamento, proposto dai senatori Boano e Balbo, concernente il riferimento alle zone depresse di collina.

In relazione all'emendamento sostitutivo degli ultimi tre commi, proposto dal senatore Dal Falco, il senatore Cipolla propone un sub-emendamento per stabilire il principio della preferenza, nelle provvidenze regionali, a favore degli allevatori e coltivatori diretti singoli e associati.

Il ministro Ferrari - Aggradi, in relazione alle motivazioni addotte dal senatore Cipolla, precisa che in nessun caso il Governo ha contestato norme regionali contenenti criteri di preferenza per i coltivatori diretti.

Il senatore Pistolese contesta, nel merito e per i riflessi di carattere costituzionale, sia l'emendamento proposto dal senatore Dal Falco sia la integrazione proposta dal senatore Cipolla, e sostiene il criterio d'una ripartizione dei benefici, fra tutti gli allevatori, in proporzione al numero dei capi allevati.

Il senatore Cipolla, dopo che il senatore Dal Falco ha precisato che fra le « modalità » di applicazione della legge, deferite alle Regioni, sono implicitamente previste eventuali norme sulle preferenze nella erogazione degli incentivi, non insiste per la votazione del suo emendamento, a condizione che tale interpretazione sia condivisa.

L'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Dal Falco è quindi approvato, con il voto contrario dei senatori Pistolese e Mariani.

Sui vari emendamenti proposti, e sull'articolo nel suo complesso così modificato, il ministro Ferrari Aggradi dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione, richiamandosi in particolare al problema delle disponibilità finanziarie.

La Commissione quindi, con l'astensione dei senatori Pistolese e Mariani, approva l'articolo 2 nel seguente testo: « Le Regioni, con proprie disposizioni da emanare entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, istituiranno a favore delle aziende agricole un premio per ogni vitello nato nelle stesse aziende, destinato all'ingrasso o alla rimonta ».

« Le Regioni istituiranno inoltre, a favore delle aziende agricole, premi per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschi e di 350 chilogrammi, se femmine, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detti premi saranno concessi anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi ».

« Per le femmine destinate alla rimonta i premi potranno essere concessi dietro presentazione di un certificato di riconosciuta gravidanza rilasciato dal veterinario e visto dal veterinario competente, accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione ».

« I premi di cui al primo comma non potranno superare lire 25.000 per ciascun capo e quelli di cui al secondo e al terzo comma non potranno superare lire 50.000 per ciascun capo ».

« Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento ».

« Le Regioni stabiliranno le modalità per la corresponsione dei premi di cui ai commi precedenti, nonché le forme di controllo idonee ad assicurare il conseguimento delle finalità connesse con la istituzione dei premi medesimi ».

Sull'articolo 3 intervengono i senatori Cipolla (che propone un emendamento formale al primo comma ed un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma), Cacchioli, Dal Falco, Boano, Del Pace e il Presidente, il quale, nella sua qualità di facente funzione di relatore, prospetta un emendamento che prevede, tra i compiti delle cooperative di servizio, anche la stipulazione di contratti di fornitura di capi da macello a organizzazioni pubbliche o private. Quest'ultima proposta peraltro suscita perplessità e viene quindi ritirata.

La Commissione approva la soppressione, nel primo comma, delle parole « anche mediante attività di intermediazione con gli Istituti di credito », in quanto ripetute nel punto d), ed approva un emendamento all'ultimo comma, che risulta quindi così formulato:

« Per i fini di cui al presente articolo le Regioni portanno disporre adeguate forme di incentivi e contributi ».

Sull'articolo 3, il senatore Pistolese dichiara il voto contrario del gruppo del MSI-Destra nazionale, esprimendo riserve sulla costituzione delle cooperative di servizio e sul relativo consorzio nazionale, che costituirà, a suo avviso, un nuovo carrozzone a danno delle attività agricole ed assumerà carattere di monopolio in contrasto anche con la normativa comunitaria.

Dichiara voto contrario anche il senatore Balbo, il quale osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 3 avrebbero avuto migliore sede nel contesto di un più ampio provvedimento, e che i nuovi organismi che si prevedono, utili forse a distanza di alcuni mesi, per il momento non potranno essere che di intralcio agli allevatori.

L'articolo 3 è quindi approvato a maggioranza, con gli emendamenti sopra specificati.

Il senatore Balbo illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 4, concernente la disciplina dei prezzi dei mangimi.

Dopo interventi dei senatori Boano, Dal Falco, Artioli, del ministro Ferrari-Aggradi e del Presidente, la Commissione respinge la proposta del senatore Balbo ed approva l'articolo 4, senza emendamenti, con l'astensione dei senatori Balbo, Pistolese e Mariani.

Sull'articolo 5, il senatore Balbo illustra un emendamento per sopprimere nel secondo comma le parole: « per determinate zone ».

Il Presidente, facente funzione di relatore, illustra due emendamenti (già presentati dai senatori Zanon e De Marzi) per sostituire le parole: « chilogrammi 250 » con le altre: « chilogrammi 200 » e per aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « purchè i capi abbiano comunque raggiunto la fase di sviluppo prevista dall'articolo 2 ».

Sugli emendamenti proposti, in generale esprimendo riserve sull'opportunità di norme derogatorie al divieto di macellazione, intervengono i senatori Boano, Balbo, Bucini, Scardaccione, Dal Falco e il Presidente.

La Commissione approva quindi una proposta dal senatore Dal Falco, con la quale di-

chiarano di concordare i senatori Artioli e Del Pace, per la soppressione del secondo comma.

La Commissione approva altresì un emendamento proposto dal senatore Dal Falco, per la soppressione delle parole: « Salvo i comprovati casi di forza maggiore » all'inizio del terzo comma.

L'articolo 5 è quindi approvato — con l'astensione dei senatori Pistolese e Mariani — nel testo risultante dai citati emendamenti.

Il senatore Cipolla, considerato che la Commissione ha già approvato gli articoli concernenti la parte normativa vera e propria, restando solo da discutere gli articoli concernenti la spesa e la copertura finanziaria, prega il Ministro dell'agricoltura di fornire informazioni sugli incontri con la Commissione interregionale, in merito alle ulteriori provvidenze per la zootecnia in corso di elaborazione, e sulle intenzioni del Governo.

Il senatore Dal Falco si richiama, per quanto concerne le decisioni della Commissione, al parere formulato dalla 5^a Commissione, che richiama una disponibilità non superiore ai 60 miliardi.

Il senatore Scardaccione esprime alcune preoccupazioni per le procedure in corso e per i contatti fra il Governo e le Regioni in merito alla erogazione di nuovi fondi; dopo aver fatto riferimento a notizie in suo possesso sull'atteggiamento dei rappresentanti regionali nei confronti delle proposte prospettate dal Governo, esprime valutazioni critiche sulla eventualità che nuove iniziative, oggetto di contrattazione tra il Governo e le Regioni, possano sovrapporsi all'attività legislativa in corso presso gli organi parlamentari. Chiede quindi che vengano assicurati maggiori fondi per il finanziamento delle provvidenze su cui la Commissione sta deliberando.

Il ministro Ferrari-Aggradi, dopo aver fornito precisazioni in merito ad alcune delle notizie riferite dal senatore Scardaccione, fa presente che il Governo non ha ulteriori informazioni da fornire, avvertendo che l'incontro con i rappresentanti regionali, iniziato ieri, non è ancora concluso e proseguirà nella serata di oggi, e che dei problemi con-

cernenti la zootecnia si occuperà il Consiglio dei ministri in una prossima riunione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1974

*Presidenza del Presidente
OLIVA*

Interviene il Ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione Gava.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEI PROFESSORI POTOTSCHNIG, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA, E MARINO BON VALSASSINA, INCARICATO DI DOTTRINA DELLO STATO NELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Il presidente Oliva, dopo aver rivolto un cordiale saluto al ministro Gava, dà la parola al professor Pototschnig ringraziandolo per aver aderito all'invito rivoltogli dalla Commissione.

Il professor Pototschnig premette che dall'esame degli interventi degli oratori intervenuti nella prima fase dell'indagine si rileva come i problemi sui quali si è posto l'accento siano quelli a monte della tematica della riorganizzazione della pubblica Amministrazione, intesa in senso stretto; ciò non gli appare tuttavia casuale, perchè al fine di effettuare una vera riforma occorre incidere in profondità nell'assetto preesistente. Il problema di fondo investe infatti la struttura amministrativa dello Stato ed attiene all'assetto istituzionale dei poteri centrali. Nè gli adempimenti preliminari — quali il completamento del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ex articolo 117 della Costituzione, una più ampia e consistente uti-

lizzazione dello strumento della delega ex articolo 118 della Costituzione, l'emanazione delle norme di attuazione ancora mancanti degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale — nè i problemi ad essi connessi, rappresentano, a suo giudizio, ostacoli insormontabili.

La Regione non deve diventare un ente di adempimento dei servizi amministrativi dello Stato a livello decentrato ma piuttosto l'altra grande autorità di governo agente a livello locale. Uno dei limiti della legge n. 775 del 1970 è appunto l'aver considerato la creazione delle Regioni quale un mero fatto anzichè l'antitesi necessaria nel rapporto dialettico voluto dal Costituente. Il problema fondamentale — prosegue l'oratore — consiste dunque nell'esigenza di individuare un valido modello istituzionale di raccordo tra Stato e Regione: escluso il riferimento al sistema dell'autogoverno, di tipo anglosassone, per la commistione insita in esso di funzioni e competenze, occorre ipotizzare un criterio per il quale siano attribuite alla Regione potestà di governo con funzioni proprie distinte dallo Stato, individuare cioè sfere ed ambiti di responsabilità differenziate. A livello legislativo la soluzione è rappresentata dalle leggi-quadro, mentre a livello amministrativo dalle leggi di adeguamento, a cui fa riferimento la IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. Distinte le leggi di adeguamento, in punto di diritto, sia dalle leggi-quadro che da quelle di conferimento di poteri ulteriori alle Regioni ex articoli 117, ultimo comma, 118, secondo comma, della Costituzione, nonchè dalle leggi di trasferimento di poteri del tipo dei decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, l'oratore si sofferma sul loro contenuto sostanziale, il quale, tendendo al fine di adeguare alle esigenze regionali la nuova legislazione statale non meno della preesistente, si pone l'obiettivo di mettere ordine in essa creando lo spazio necessario per quella regionale (in tal senso le leggi di adeguamento rappresentano l'inverso delle leggi-cornici che fissano i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di competenza regionale). Tali leggi, tipiche della fase di avvio dell'attua-

zione dell'ordinamento regionale rappresentano, ad avviso dell'oratore, uno strumento necessario al fine di conferire maggiore certezza alla distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra Stato e Regioni.

Il riordinamento dei Ministeri, prosegue il professor Pototschnig, non è in fondo che un momento di questa vicenda.

Quanto al problema della delega al Governo per il riordinamento della pubblica Amministrazione, l'oratore sottolinea l'esigenza che in essa non si riproducano gli inconvenienti propri della legge n. 775 del 1970 ed, al riguardo, esprime l'auspicio che il Parlamento detti principi e criteri direttivi chiari e puntualmente determinati — anche al fine di non spogliarsi del potere ad esso riconosciuto dall'articolo 97 della Costituzione — i quali tengano peraltro conto della obiettiva diversità delle funzioni proprie dei Ministeri da riformare.

Si apre quindi il dibattito al quale intervengono il ministro Gava, il deputato Franchi, i senatori Modica e Bertola ed il presidente Oliva.

Il ministro Gava rileva che a non poche delle questioni poste dal professor Pototschnig nella sua relazione si trova risposta nel disegno di legge n. 114, (concernente la proroga dei termini stabiliti dalla legge n. 775 del 1970 per il riordinamento della pubblica Amministrazione), del quale è prossima la conclusione dell'esame da parte della 1ª Commissione permanente del Senato. In particolare in esso si prevede che prima di dare corso alla riforma dei Ministeri si completi il processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (in tal modo sarà anche possibile adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali); per quanto riguarda invece la differenziazione dei modelli organizzativi dei Ministeri, nel suddetto disegno di legge si configurano accanto a Ministeri di tipo operativo, per le funzioni di esclusiva competenza statale, che mantengono l'attuale struttura, Ministeri con preminenti funzioni di indirizzo e coordinamento, strutturati in modo nuovo attraverso la creazione cioè di centri di studio collegati alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Soffermandosi da ultimo sull'esigenza di un dialogo continuo tra Stato e Regioni, il mi-

nistro Gava ricorda che, nel corso dell'indagine, oltre all'individuazione di taluni metodi, un esempio dei quali è rappresentato dalla programmazione, sono anche state indicate, nella Presidenza del Consiglio e nella Commissione per le questioni regionali, le sedi più opportune per il raccordo anzidetto.

Il professor Pototschnig, rispondendo ad un quesito postogli dal presidente Oliva, osserva che il principio dell'adeguamento della legislazione statale all'esigenza regionale, per quanto attiene ai metodi, trova un riscontro anche nell'ultima parte nell'articolo 5 della Costituzione. Ad avviso dell'oratore inoltre la Commissione per le questioni regionali potrebbe essere utilmente inserita nel procedimento di controllo della legislazione regionale: in tale procedimento risulterebbe potenziato il significato politico, difficilmente dissimulato nell'attuale controllo di mera legittimità, spettante al Commissario del Governo.

Rispondendo quindi al senatore Modica, circa il carattere delle leggi-quadro e di quelle di adeguamento, il professor Pototschnig concorda nel ritenere che mentre le prime dovrebbero avere un indubbio contenuto riformistico, le leggi di adeguamento, nella riorganizzazione dell'attività legislativa statale, potrebbero anche introdurre innovazioni radicali nell'assetto preesistente ed in tal modo tendere ad una interpretazione evolutiva dell'articolo 117 della Costituzione.

In risposta quindi ad un quesito del deputato Franchi, in merito allo scarso uso dello strumento della delega, ex articolo 118 della Costituzione, da parte delle Regioni agli enti locali, l'oratore rileva che la spiegazione del fenomeno non è solo di natura essenzialmente politica — come ha affermato nel suo intervento il senatore Bertola — ma trova una obiettiva giustificazione nella situazione di fatto estremamente confusa, per quanto attiene alla distinzione del momento programmatico e di quello esecutivo, in cui le Regioni, a seguito del disorganico e frammentario trasferimento di competenze amministrative attuato dai decreti delegati, si sono trovate ad operare (al fine di superare l'anzidetto limite operativo non poco gioverebbe l'emanazione delle anzidette leggi di adeguamento).

Rispondendo da ultimo ad un quesito postogli dal ministro Gava, relativamente al problema della compatibilità della delega al Governo per il riordinamento della pubblica Amministrazione rispetto agli articoli 95 e 97 della Costituzione, il professor Pototschnig rileva che mentre la riserva prevista dall'articolo 97 ha carattere relativo e perciò non pone problemi particolari, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 95: in tal senso non gli appaiono facilmente superabili gli ostacoli formali che si ravvisano nel testo costituzionale.

Il presidente Oliva ringrazia il professor Pototschnig per la sua approfondita esposizione, dandogli atto del grande interesse dei temi trattati. Viene quindi introdotto il professor Bon Valsassina, al quale il Presidente porge cordiali parole di benvenuto.

Il professor Bon Valsassina premette, nella sua esposizione, che si soffermerà sui temi di fondo emersi nel corso dell'indagine, quelli cioè relativi al modo di intendere l'istituto regionale.

La tendenza ultra regionalista, che si è imposta in modo sempre più evidente sia in sede politica che dottrina, non lo trova consenziente: il disposto dell'articolo 5 della Costituzione, che definisce la Repubblica una ed indivisibile, e l'esame dei lavori preparatori confortano la tesi che il Costituente abbia inteso le Regioni come enti autonomi, niente affatto sovrani e privi della *plenitudo potestatis* spettante unicamente allo Stato. Le espressioni « ordinamento regionale » « Stato regionale » non devono tradursi in aspirazioni sostanzialmente ideologiche tali da impedire di interpretare correttamente la Carta Costituzionale nella quale emerge in modo costante il principio della sovraordinazione dello Stato alle Regioni. L'elencazione tassativa delle competenze, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, la previsione di controlli assai penetranti sia di legittimità che di merito, la quasi simbolica partecipazione delle Regioni alla vita politica del Paese, sono sintomi chiari, ad avviso dell'oratore, dell'intento perseguito dal Costituente. Del resto gli impegni comunitari, da una parte, e l'adozione dello strumento della programmazione economica, dal-

l'altra, ribadiscono, anche nei fatti, il ruolo spettante alle Regioni ed il modo corretto di intendere l'autonomia politica regionale: tale concetto ha indubbiamente un contenuto sostanziale ma indubbiamente più ristretto di quello che una facile pubblicistica gli ha riconosciuto ed, in ogni caso, non tale da conferire alle Regioni il potere di esprimere indirizzi politici autonomi. La giurisprudenza costituzionale, prosegue l'oratore, sia quella riferentesi alle Regioni a statuto speciale che quella, ben più recente, relativa dalle Regioni a statuto ordinario, nonché l'esperienza dei decreti delegati, non inducono certo a conclusioni diverse. La concezione polimorfica dello Stato, da taluno sostenuta, non ha del resto mai trovato storica attuazione.

Riferendosi quindi al problema della *quantitas* dei poteri da attribuire alle Regioni, il professor Bon Valsassina, rilevata una tendenza storica, peraltro non irrefragabile, per la quale i poteri dagli stati federali conquistati attraverso anni di lotte spesso sanguinose, si sono progressivamente degradati nel primato del potere centrale, ritiene che al giurista spetti in materia la mera prospettazione di possibili criteri di valutazione. Al riguardo sottolinea innanzi tutto, come al fine di realizzare una riforma, in senso decentrato della organizzazione statale, senza pericolo per l'unità nazionale, occorra un forte potere centrale ed inoltre che il decentramento dovrebbe essere attuato nella misura in cui ciò sia praticamente utile per il miglior funzionamento dello Stato. Alla luce dei suddetti criteri conduce quindi una breve disamina critica di taluni fatti, emersi dall'esperienza, a suo avviso, non certo positiva delle Regioni a statuto speciale, che avrebbero dovuto indurre il legislatore ad una particolare cautela nell'attuazione delle Regioni ad autonomia ordinaria. Preso tuttavia atto della esistenza delle Regioni, l'oratore si domanda quale sia il modo migliore per renderle più funzionali: a tale riguardo egli ritiene che sia opportuno un accrescimento delle competenze amministrative — che non giunga tuttavia ad una devoluzione generalizzata ed integrale di esse — da attuarsi per complessi organici di materie.

Per quanto riguarda la programmazione economica — che non esalta ma anzi mortifica l'autonomia regionale, essendo, com'è noto, uno strumento tipico dello Stato interventista — il professor Bon Valsassina ritiene che un modello di compatibilità sia offerto dal disegno di legge sulle procedure, presentato in Parlamento nelle passate legislature, sottolineando in particolare l'opportunità di introdurre negli organi statali di programmazione una congrua rappresentanza regionale. L'oratore, concludendo, afferma che se nel rapporto tra Stato e Regione il criterio fondamentale deve essere quello della unità ed indivisibilità nazionale, non può essere biasimato il legislatore per la sua prudenza, e dichiara di non condividere quegli orientamenti politici che mirano ad una interpretazione estensiva del Titolo V della Costituzione: il che peraltro non esclude che in avvenire, mutate le condizioni di fatto, tali istanze possano trovare concreta realizzazione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Modica osserva che se si guarda all'attuale stato di fatto della legislazione in materia regionale, si deve concludere che l'esposizione del professor Bon Valsassina, al contrario di quanto egli ha affermato, esprime l'orientamento fin qui prevalso.

Il professor Bon Valsassina, soffermandosi quindi sulla possibilità di individuare ambiti di competenze proprie delle Regioni in materia di programmazione, in tal senso sollecitato da un quesito postogli dal deputato Franchi e dal presidente Oliva, concorda nel ritenere che ciò sia ipotizzabile in certi limiti in talune materie quali, ad esempio, l'urbanistica.

Il Presidente esprime un vivo ringraziamento al professor Bon Valsassina, a nome della Commissione, per l'impegno e l'approfondita competenza mostrati nella disamina dei temi trattati.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Oliva avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 28 febbraio, alle ore 9,30, per l'audizione del professor D'Albergo.

La seduta termina alle ore 20,15.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 1974

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (972-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*);

« Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del cinque per cento del fondo ospedaliero nazionale (articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), contributi per attrezzature e funzionamento di scuole per l'abilitazione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico istituite presso gli enti ospedalieri o istituti universitari » (1058), d'iniziativa dei senatori Barra ed altri (*alla 12^a Commissione*);

« Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 26, secondo comma, del decreto delegato 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi » (1380), d'iniziativa dei senatori Bellotti ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (1531) (*alla 6^a Commissione*);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune

categorie di dipendenti statali » (939), d'iniziativa del senatore Murmura (*alla 1ª Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Aumento del contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano » (1199), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri (*alla 10ª Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973 » (1423) (*all'Assemblea*);

d) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia e dei graduati ed agenti degli stessi Corpi » (773), d'iniziativa del senatore Spora (*alla 4ª Commissione*);

« Ricostruzione in Tolmezzo della Torre Picotta » (791), d'iniziativa del senatore Lepre (*alla 8ª Commissione*);

« Risanamento finanziario degli enti di bonifica del Mezzogiorno » (996), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Modifica del terzo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il personale dipendente dagli enti locali » (997), d'iniziativa dei senatori Calvi ed altri (*alla 1ª Commissione*);

« Norme per trasportare integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti » (1472), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri (*alla 7ª Commissione*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali » (663), d'iniziativa del senatore Pittella (*alla 11ª Commissione*);

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università » (1480) (*alla 7ª Commissione*) (*emendamenti*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

2ª (Giustizia)

e

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

TORELLI. — Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura (4).

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (849).

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1973).

TANGA. — Norme sul collocamento a riposo e sul trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato (154).

ZUGNO ed altri. — Disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato collocati fuori ruolo (248).

TANGA. — Norme per il riconoscimento del servizio militare in carriera continuativa ai fini del trattamento di quiescenza del personale civile delle amministrazioni dello Stato (395).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (620).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (621).

CIRIELLI ed altri. — Determinazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti del pubblico impiego (871).

RICCI. — Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (892).

MURMURA. — Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali (939).

CERAMI ed altri. — Norme in favore dei direttori di sezione statali (998).

PREMOLI. — Norme per la iscrizione agli albi professionali dei dirigenti ed impiegati civili dello Stato in quiescenza per applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1219).

ZUGNO. — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali (1239).

FORMA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio agli impiegati civili dello Stato in caso di passaggio di carriera (1326).

ZUGNO e SPIGAROLI. — Riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte del personale delle abolite imposte di consume rimasto in servizio presso i Comuni di appartenenza o presso lo Stato alla data del 1° gennaio 1973, per il passaggio alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o per l'esodo volontario di cui agli articoli 18, 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (1339).

CENGARLE ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 28 dicembre 1970, n. 1079, e all'articolo 47 della legge 30 giugno 1972, n. 748, per la revisione del trattamento pensionistico di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato (774).

LIMONI. — Modificazioni delle norme relative alla destituzione di diritto dei pubblici dipendenti (1068).

PACINI ed altri. — Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione (1430).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FOLLIERI. — Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo (758).

2. MODICA ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (790).

3. PIERACCINI ed altri. — Norme sui controlli delle Regioni sugli enti locali (801).

4. MODICA ed altri. — Norme per le associazioni consortili di comuni e province e per la programmazione economica e territoriale comprensoriale (1015).

5. SPAGNOLLI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL (1151).

6. CAROLLO ed altri. — Riliquidazione delle pensioni dei segretari generali comunali e provinciali (877).

2^a Commissione permanente (Giustizia)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale (1489).

ZUCCALA ed altri. — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale (199).

2. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

3. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

4. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1974*).

5. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

II. Esame dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionali (1102).

2. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

3. BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

4. ZUCCALA ed altri. — Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

MARCORA ed altri. — Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1128).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla politica meridionalistica e dibattito su tali comunicazioni.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la garanzia del Fondo interbancario (1340).

2. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (708).

3. Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel Comune e costituito da porzione dell'ex caserma « Govone » e confinante ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di lire 250.000.000 a favore dell'Erario (1437).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

2. Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi (945).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. MURMURA. — Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno (427).

2. MODICA ed altri. — Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).

3. FILLIETROZ. — Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (1245).

4. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

5. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

6. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (475).

7. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

8. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (1240).

9. SEGNANA ed altri. — Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile (879).

10. ARNONE ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari (1476).

11. SICA ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare (1490).

12. BELOTTI ed altri. — Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 26, secondo comma, del decreto delegato 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (1380).

13. PASTORINO ed altri. — Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le moda-

lità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (1463).

14. FARABEGOLI ed altri. — Modifiche al testo unico sulle casse rurali e artigiane, emanato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207 (1036).

15. REBECCHINI ed altri. — Pagamento con effetto liberatorio delle spese degli enti pubblici territoriali mediante accredito in conto corrente o con commutazione in assegno (1466).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge.

1. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

3. LEPRE ed altri. — Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (799).

4. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1169).

5. BALDINI ed altri. — Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in fa-

vore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (1322).

6. Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1531).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica: audizione del dottor Veniero Ajmone Marsan, direttore centrale dell'IRI, del professor Giorgio Mazzanti, direttore generale dell'ENI, del dottor Giorgio Ruffolo, segretario generale del CIPE, e del professor Teo Leardini, dell'Enel.

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 9,30

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

II. Esame del disegno di legge:

BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (441).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, numero 749 (425-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Integrazioni alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del Registro italiano navale (965).

7. Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere

(369-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARCORA ed altri. — Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali (29).

2. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale (661).

II. Discussione del disegno di legge:

CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (1364).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

4. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

5. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583). (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (665).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria saccarifera.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1531).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. TIBERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 novembre 1960, nu-

mero 1397, ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1088, sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1443).

2. PITTELLA. — Estensione ai lavoratori minatori e carpentieri delle previdenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di malattie professionali (663).

3. GARAVELLI ed altri. — Estensione della disciplina dell'apprendistato ad alcune categorie di invalidi civili (1193).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEPRE ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende boschive, forestali, addette ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai forestali (64).

2. SEGNANA ed altri. — Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per operai dipendenti da aziende esercenti l'attività boschiva e dipendenti da segherie (1431).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

BARRA ed altri. — Autorizzazioni al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del cinque per cento del fondo ospedaliero nazionale (articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), contributi per attrezzature e funzionamento di scuole per l'abilitazione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico istituite presso gli enti ospedalieri o istituti universitari (1058).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

Mercoledì 27 febbraio 1974, ore 17

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,15 del giorno 27-2-1974